



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
A FAVORE DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA**

Tra

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova con sede legale in Mantova Strada Lago Païolo 10, rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, di seguito semplicemente denominata ASST di Mantova;

e

l'Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana con sede legale in Mantova Via dei Toscani n. 1, rappresentata nei modi di legge dal Direttore Generale dott. Salvatore Mannino, di seguito semplicemente denominata ATS Val Padana;

e

l'Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sanitaria – Sezione di Mantova con sede operativa presso Fondazione Mons. Arrigo Mazzali sita in Mantova, via Trento n. 10, rappresentata nei modi di legge dal Presidente dott. Adriano Robazzi, di seguito semplicemente denominata UNEBA;

e

l'Associazione Provinciale Mantovana degli Enti Assistenziali con sede legale presso Fondazione Mons. Arrigo Mazzali sita in Mantova, via Trento n. 10, rappresentata nei modi di legge dal Presidente dott.ssa Mara Gazzoni, di seguito semplicemente denominata A.Pro.M.E.A;

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, al fine di intraprendere iniziative di carattere straordinario e urgente atte a fronteggiare le situazioni di pregiudizio per la collettività in conseguenza del rischio sanitario connesso al

dilagare dell'infezione da COVID-19, attraverso l'emanazione di una serie di provvedimenti finalizzati alla gestione e al contenimento dell'emergenza sanitaria in via diffusione a livello nazionale;

VISTI i vigenti e plurimi provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, in materia di misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATE le direttive del Ministero della Salute, nonché le disposizioni e le comunicazioni tutte della DGW della Regione Lombardia, in ordine all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel tempo intervenute;

CONSIDERATO che:

- la situazione epidemiologica da COVID-19 in atto in Regione Lombardia richiede un potenziamento delle attività di sorveglianza e presa in cura, svolte sul territorio;
- il Sistema Sociosanitario Lombardo è in una fase di rapida e urgente riorganizzazione finalizzata a fare fronte all'emergenza da Covid19; i posti letto ospedalieri che possono essere riconvertiti sono dedicati alla cura per pazienti COVID-19; le attività cliniche e chirurgiche procrastinabili sono sospese;
- contestualmente all'implementazione di risorse ospedaliere dedicate a pazienti Covid19 con gravi sintomatologie respiratorie, a fronte dell'emergenza in corso, si rende necessario riorganizzare e ampliare l'offerta di cure extra-ospedaliere, utilizzando le potenzialità assistenziali capillarmente presenti sul territorio;
- tutto ciò sta determinando un forte incremento di pazienti complessi che devono essere assistiti presso le Strutture Socio Sanitarie presenti sul territorio;

PRESO ATTO che nell'emergenza coronavirus le Strutture Socio Sanitarie sono tra i luoghi più vulnerabili, in quanto ospitano persone in età avanzata, le più colpite dalla malattia, che vivono insieme a stretto contatto, e non dispongono di apparati medici specializzati come quelli delle strutture ospedaliere.

CONSIDERATO che A.Pro.M.E.A. e UNEBA Sezione Mantova rappresentano 25 strutture per anziani presenti sul territorio mantovano con circa 2000 posti letto per persone fragili, oltre ai servizi domiciliari, diurni e ambulatoriali;



TENUTO CONTO che nell'affrontare un'epidemia le attività di prevenzione possono svolgere un ruolo decisivo per evitare nuovi contagi e frenare la diffusione del virus;

RITENUTO necessario, in tale contesto, a fronte della grave situazione di emergenza di sanità pubblica, sviluppare una collaborazione funzionale tra ASST Mantova e ATS Val Padana volta a sostenere il territorio nella lotta contro il COVID-19 all'interno delle Strutture Socio-Sanitarie, nello specifico RSA, Cure intermedie Pattanti ADI e Cure Palliative territoriali;

TENUTO CONTO che il fattivo supporto rispetto alle procedure di contenimento del virus, si concretizza in precise azioni volte allo scambio di prassi adottate, alla consulenza al personale nell'esecuzione dei tamponi e nell'informazione tempestiva sul risultato degli stessi, alla consulenza per le migliori soluzioni logistiche per gli isolamenti dei pazienti anche al solo scopo precauzionale, e, infine, alla verifica delle necessità nelle diverse strutture;

ATTESO che il supporto alle strutture è anche volto ad individuare, laddove necessario, circuiti interni e aree dedicate per proteggere ospiti e personale, evitando così l'insorgere di nuovi casi che, diventando critici, richiederebbero il ricovero negli ospedali già a rischio di sovraffollamento;

DATO ATTO della consolidata esperienza di stretto raccordo di tali strutture con il Reparto Cure Palliative della ASST di Mantova;

CONSIDERATA altresì l'importanza, nell'attuale situazione, di ridurre qualsiasi ingresso inappropriato nei Pronto Soccorso, e di organizzare, in tempi rapidi, le dimissioni di pazienti precedentemente ricoverati che non necessitano di ulteriori giorni di ricovero;

RITENUTO prioritario implementare il modello di "presa in carico" di seguito meglio declinato, anche per ridurre l'afflusso presso gli ospedali, continuando a garantire assistenza ai dimessi.

Su queste premesse le parti si impegnano a sviluppare una collaborazione funzionale nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria attiva.

REPUBBLICA ITALIANA - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - UFFICIO REGIONALE DI MANTOVA



Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Mantova
ATS Val Padana

**Tutto ciò premesso
si stipula e si conviene quanto segue**

Art. 1 – Oggetto dell'accordo

1. Le "Premesse" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. È oggetto del presente accordo la messa a disposizione da parte della ASST di Mantova del personale in forza presso la propria Struttura Centro Servizi, che, a fronte dell'emergenza sanitaria in corso, in aggiunta alle proprie attività istituzionali (gestione pazienti cronici arruolati), amplia le proprie attività con le seguenti:
 - monitoraggio telefonico dei pazienti positivi al COVID-19 dimessi dalle strutture ospedaliere della ASST di Mantova e residenti in provincia di Mantova, con conseguente organizzazione della sequenza delle azioni di sorveglianza sanitaria per stabilire la guarigione virologica (esecuzione dei tamponi secondo le indicazioni fornite da Regione Lombardia), alle modalità concordate con l'ATS Val Padana;
 - caricamento informatico e organizzazione dei tamponi da eseguire presso la tenda di pre-triage in prossimità del Pronto Soccorso e, in taluni casi, al domicilio dei pazienti inviati da ATS Val Padana, dei dipendenti di ASST Mantova e dei MMG e PLS;
 - invio ai pazienti dei referti dei tamponi.
3. Per i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere della ASST di Mantova e non residenti in provincia di Mantova, verrà comunque organizzata la sorveglianza, e se la distanza chilometrica dalla loro residenza non risulta eccessiva, anche la programmazione dei due tamponi; diversamente verrà inviato elenco alla ATS di riferimento per concordare l'esecuzione dei tamponi in ambulatori del territorio di competenza.

Con particolare riferimento alle U.d.O. sociosanitarie in collaborazione con la U.O.

Malattie Infettive dell'ATS Val Padana:

- caricamento informatico e organizzazione dei tamponi da eseguire presso le Strutture Socio Sanitarie del territorio (RSA, Cure intermedie) o altre Strutture che necessitino di tale attività, nel rispetto delle indicazioni regionali;
- addestramento del personale operante presso le Unità d'offerta Sociosanitarie con indicazione alle corrette manovre per la vestizione/svestizione e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione;



- consulenza per l'isolamento dei pazienti positivi e, in caso di elevato numero degli stessi, per la creazione di appositi reparti;
- condivisione di protocolli terapeutici;
- erogazione di prestazioni consulenziali di cure palliative, prioritariamente per via telefonica e/o con canali telematici;
- messa a disposizione di consulenza infettivologica, via posta elettronica, con risposta quotidiana del Direttore della Malattie Infettive e, in caso di situazioni particolarmente critiche, del Direttore della Pneumologia;
- consegna dei farmaci antivirali che possono essere richiesti dalle RSA alla Struttura Farmacia.Ospedaliera mediante compilazione di apposito modulo per ogni paziente che necessiti di terapia, completo di tutti i dati anagrafici e le indicazioni terapeutiche, indicando altresì l'indirizzo della RSA richiedente.

4. Il presente accordo è applicabile anche alle Strutture Socio Sanitarie non afferenti a A.Pro.m.e.a. e UNEBA Sezione di Mantova, su richiesta delle stesse.

Art. 2 – Apertura del servizio

1. Per rispondere in maniera adeguata alle eccezionali esigenze di sorveglianza sanitaria declinate al punto precedente, l'orario di funzionamento del Centro Servizi è esteso a 7 giorni su 7, nella fascia oraria 8.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì, e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 il sabato e la domenica.

2. Il presente orario sarà attivo fino a che ricorreranno le condizioni legate all'emergenza di sanità pubblica COVID-19.

Art. 3 – Modalità di effettuazione delle attività

Le Parti si impegnano allo scambio vicendevole delle informazioni utili ad una migliore gestione dell'emergenza sanitaria.

Art. 4 – Referenti dell'accordo di collaborazione

Sono indicati quali referenti del presente accordo:

- per ASST di Mantova: la dr.ssa Angela Bellani, Direttore del Dipartimento delle Fragilità, e la dr.ssa Maria Cristina Malagola, Responsabile del Centro Servizi;

- per ATS della Val Padana: il dott. Carlo Rossi, Responsabile UOS Prevenzione delle malattie infettive e la dr.ssa Cristina Somenzi, Responsabile del Laboratorio di Prevenzione;
- per UNEBA e per A.Pro.M.E.A: il dr. Paolo Portioli, Direttore Generale Fondazione Mons. Arrigo Mazzali di Mantova.

Art. 5 – Assicurazione

1. L'ATS Val Padana dichiara che l'attività prestata dal proprio personale interessato nell'ambito della presente convenzione, in casi di danni a terzi, rientra nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT.
2. UNEBA, Sezione di Mantova, dichiara che l'attività prestata dal personale delle Strutture Socio Sanitarie afferenti, nell'ambito della presente convenzione, rientra nella copertura prevista dalle polizze assicurative RCT delle medesime strutture.
3. A.Pro.M.E.A. dichiara che l'attività prestata dal personale delle Strutture Socio Sanitarie afferenti, nell'ambito della presente convenzione, rientra nella copertura prevista dalle polizze assicurative RCT delle medesime strutture.
4. L'ASST di Mantova dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo.
5. L'ASST di Mantova è tenuta alla copertura assicurativa del rischio infortuni del proprio personale, secondo obblighi di legge e di contratto di lavoro.

Art. 6 – Decorrenza e validità

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e avrà durata fino al 30/06/2020, con sanatoria dell'attività svolta dal 01/02/2020 alla data di sottoscrizione.
2. La presente convenzione potrà essere oggetto, durante la sua vigenza, di interventi modificativi concordati tra le parti, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova
ATS Val Padana



3. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente e per iscritto, con preavviso di almeno 30 giorni e, qualora la richiesta venisse accolta dovrà essere formalizzata con apposito atto sottoscritto dalle parti.

4. La presente convenzione potrà essere interrotta anche prima della scadenza per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 30 gg. da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 - Trattamento dati sensibili

1. Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente (Regolamento europeo 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), ASST di Mantova e ATS Val Padana sono ognuna, per gli ambiti di propria competenza, titolari autonomi del trattamento dei dati dei pazienti correlati all'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo.

2. Titolari del trattamento dei dati sono le Strutture Socio Sanitarie, legalmente rappresentate dal relativo Presidente/Legale Rappresentante, relativamente ai dati dei propri ospiti. Responsabile del trattamento è l'ASST di Mantova che dovrà essere, a tal fine, nominata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati da parte di ogni Struttura Socio Sanitaria.

3. Ai sensi dell'art.28.2 del Regolamento CE 679/2016 il Responsabile può individuare altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

4. L'ASST di Mantova può comunicare i dati di cui alla presente convenzione ad ATS ed ad altri Enti sovraordinati esercitanti funzioni di indirizzo e controllo, ad altre ASST e Strutture Sanitarie.

5. Le parti concordano e si impegnano a gestire e custodire i dati di cui al presente accordo nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento europeo 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e ss.mm.ii.

6. L'assistito può esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18, 21 e 13.2 lett. e) del Reg. CE 679/2016.

Art. 8 - Codice di comportamento dipendenti pubblici

Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi codici aziendali di comportamento dei dipendenti, redatti ai sensi di quanto stabilito dal DPR 62/2013 e



pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, nonché di accettarne i contenuti impegnandosi a rispettare le regole e i principi in essi espressi.

Art. 9 – Registrazione e bollo

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

Le spese di bollo sono a carico di ASST Mantova.

Art. 10 – Riserva di legge

La presente convenzione decade di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Nell'eventualità di disposizioni normative che rendessero necessarie integrazioni e/o modifiche, queste comportano la predisposizione di una nuova convenzione previo accordo delle Parti.

Art. 11 – Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla esecuzione del presente contratto è il Foro di Mantova.

La presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene sottoscritta in forma digitale.

Azienda

Socio Sanitaria Territoriale di Mantova


Il Direttore Generale

Dr. Raffaello Stradoni



Agenzia
di Tutela della Salute della Val Padana

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Mannino



A.Pro.M.E.A.

Il Presidente

Mara Gazzoni



Uneba - Mantova

Il Presidente

Adriano Robazzi

